

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I beneficiari del trust al nodo del monitoraggio fiscale

di **Ennio Vial**



La **bozza di circolare sulla fiscalità del trust**, diramata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 11 agosto ha affrontato anche il tema del **monitoraggio fiscale degli investimenti del trust** in relazione ai **titolari effettivi**.

Se la bozza **esonera dall'adempimento il trustee e il guardiano** e, in certi casi, il **disponente** stesso, la stessa fa incombere l'adempimento sui **beneficiari residenti** senza particolari sconti. Anzi, è la compilazione da parte dei beneficiari che potrebbe portare all'**esonero dal monitoraggio fiscale il trust stesso**.

La questione, tuttavia, non viene risolta nemmeno nei successivi interventi dell'Ufficio. Infatti, successivamente all'uscita della bozza di circolare, l'Agenzia è intervenuta sul tema del **monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari** con la [risposta ad interpello n. 693 del 08.10.2021](#).

L'intervento affronta il caso di un **trust non residente con beneficiari italiani** ma le conclusioni potrebbero vale anche in caso di trust residente con investimenti all'estero.

Nel caso oggetto della [risposta n. 693](#), il contribuente precisa che **l'istituendo trust avrà quali beneficiari i soggetti appartenenti ad una classe di beneficiari**, vale a dire i **discendenti del disponente in linea retta** (attualmente i figli minori dell'istante).

Il contribuente chiede se i **beneficiari siano tenuti alla compilazione del quadro RW** e, in caso affermativo, se l'eventuale incarico ad una **società fiduciaria residente** - "*nell'interesse dei beneficiari*" e senza intestazione di "*amministrazione fiduciaria dei redditi e degli altri proventi*" del trust - avente ad oggetto i **flussi reddituali e i proventi eventualmente percepiti dai beneficiari**, consenta a questi ultimi di essere **esonerati dalla compilazione del quadro RW**.

L'Agenzia afferma che i **beneficiari sono tenuti alla compilazione del quadro RW** e che **non è possibile affidare l'incarico ad una fiduciaria**. Esaminiamo dapprima questo secondo aspetto.

L'[articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990](#) prevede che gli obblighi di monitoraggio fiscale **non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione** agli intermediari residenti e per i **contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento**, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

La [risoluzione 61/E/2011](#) ha previsto la possibilità di stipulare un **contratto di mandato a gestire senza intestazione** anche per le **attività finanziarie**. Precedentemente il **tema era stato approfondito per le attività patrimoniali**.

La **risposta interpello nega la possibilità di esonerare il beneficiario dal monitoraggio fiscale** attraverso l'incarico dato ad una fiduciaria in quanto, nel caso di specie, oggetto del rapporto fiduciario non sarebbe l'**amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali** (che sono invece attribuite al *trustee*), ma la **mera riscossione dei proventi attribuiti dal trust**.

In effetti, nonostante il **reddito attribuito dal trust non residente al beneficiario** possa essere talora inquadrato come **reddito di capitale ex articolo 44, comma 1, lett. g sexies**, non possiamo dire che la titolarità effettiva rispetto al trust, cioè l'essere beneficiario del trust, configuri la **detenzione di attività patrimoniali o finanziarie all'estero**.

L'Agenzia richiama inoltre la [circolare 38/E/2013](#) nel passaggio in cui rileva come **non sia sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi** per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che **l'esclusione da monitoraggio sia subordinato anche all'applicazione del prelievo** da parte del soggetto che interviene nella **riscossione dei predetti flussi**.

I redditi eventualmente **distribuiti dal trust** non potrebbero essere assoggettati a tassazione da parte della fiduciaria, **non essendo previsto per tali redditi l'applicazione di un'imposta sostitutiva o di una ritenuta**.

Queste conclusioni dell'Ufficio **non paiono condivisibili** laddove viene prevista la compilazione del **quadro RW in assenza di una tassazione sostitutiva**. L'indicazione in tal senso contenuta nella [circolare 38/E/2013](#), infatti, era collegata alla **imminente entrata in vigore di una ritenuta a titolo di acconto** su tutti i flussi che transitavano per il tramite di intermediari residenti. Detta **ritenuta di ingresso, poi, non ha più visto la luce**.

La previsione era contenuta nel comma 2 dell'[articolo 4 D.L. 167/1990](#), successivamente abrogato dall'[articolo 4, comma 2, D.L. 66/2014](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014.

Una **diversa interpretazione**, infatti, porterebbe a ritenere **impossibile il mandato a gestire i beni immobili esteri** che producono redditi non soggetti alla tassazione alla fonte.

In relazione al primo aspetto, ossia all'**obbligo di monitoraggio fiscale** da parte dei figli minori,

si dovrebbe seguire un **approccio meno invasivo**. Il beneficiario dovrebbe essere **escluso dall'adempimento del quadro RW** quando non è titolare di una posizione certa, ossia **quando la sua posizione non può dirsi vested**.